

STATUTO MUSICAVIVA

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita un' Associazione Musicale denominata "MUSICAVIVA", operante nella città di Torino dal 2006. L' Associazione assume la denominazione di cui sopra ed è regolata dalle disposizioni previste dagli articoli di cui al Titolo II CAPO II del Codice Civile per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto. Presidente e Direttore Artistico dell'Associazione Musicaviva è la Signora Daniela Costantini.

ARTICOLO 2

Sede

L' Associazione ha sede legale in Torino, C.A.P. 10137, Via G. Induno, 20/A e può aprire uffici amministrativi e di rappresentanza in luoghi diversi dalla sede legale.

ARTICOLO 3

Scopo

- a) L' Associazione non ha scopo di lucro,
- b) è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
- c) E' apartitica ed opera prevalentemente in città o nell' ambito territoriale della Regione Piemonte.
- d) L' Associazione prosegue nell' organizzazione delle attività musicali già promosse nei precedenti anni da Musicaviva.

ARTICOLO 4

L' Associazione si propone come finalità :

- a) la promozione e la produzione musicale, le attività di studio, di ricerca, di istruzione, di documentazione aventi rilevanti valori culturali musicali.
- b) di accrescere e di divulgare la conoscenza e la partecipazione alle attività tese alla più larga diffusione della cultura musicale.

In particolare l' Associazione riconosce tra i propri scopi sociali :

- a) la promozione di attività di presentazione al pubblico in tutte le forme ritenute idonee di rassegne, festival, spettacoli, mostre, seminari per quanto concerne la produzione musicale anche attraverso il ricorso alle arti visive, al teatro, al cinema e simili;
- b) l' ideazione e lo sviluppo di attività di educazione musicale o di divulgazione, volte al rinnovamento del pubblico e alla formazione in campo musicale;
- c) la promozione di relazioni e di rapporti operativi con altri centri di cultura musicale, italiani e stranieri, con personalità di livello internazionale, per l' arricchimento e la valorizzazione culturale della propria istituzione;
- d) la collaborazione con altre realtà associative per favorire progettualità comuni con co-produzioni e collaborazioni artistiche, nel rispetto delle rispettive autonomie culturali, musicali ed amministrative;
- e) l' ideazione e la stampa di una pubblicazione periodica che raccolga i programmi delle singole manifestazioni musicali;

ARTICOLO 5

Durata

- a) L' Associazione ha durata minima di 10 anni rinnovabile per un uguale periodo, fino al 31 Dicembre 2035.

ARTICOLO 6

Soci

- a) Musicaviva è formata da Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori :

Costantini Daniela
Costantini Annamaria
Caputi Omar

Sono Soci Ordinari

- a) Tutti gli Associati iscritti a Musicaviva dopo la registrazione del presente Statuto;
- b) Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa;
- c) Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione;
- d) I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento;
- e) Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- f) Formi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere;

ARTICOLO 7

Doveri dei Soci

- a) Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere;
- b) In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere, contro l'avverso al collegio dei Prohiviri o al Collegio dei revisori dei conti se previsti;

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci:

- a) Il pagamento della quota annuale stabilita e l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso;
- b) Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che sono in regola con il pagamento della quota associativa e che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

ARTICOLO 8

Diritto dei soci

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale;
- b) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
- c) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

ARTICOLO 9

Recesso

La qualità di Socio si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo, qualora il Socio non presenti al Consiglio Direttivo comunicazione di recesso, da inviare mediante posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, 90 (novanta) giorni prima del termine dell'anno stesso.

ARTICOLO 10

Esclusione dei soci

L'esclusione dei soci viene deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea quando:

- a) non abbia versato la quota annuale associativa entro i termini previsti dalla delibera assembleare, e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per il pagamento; Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) L'associato manifesti una persistente non partecipazione alle attività dell'Associazione.
- c) L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e comunicata al socio, il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I soci radiati per morosità potranno:

- a) dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione;
- b) L'esclusione ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento di esclusione;
- c) La partecipazione all'Associazione non è trasferibile;
- d) I Soci recedenti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio;

ARTICOLO 11

Quota associativa

- a) La quota di iscrizione annuale degli associati viene determinata in sede di Assemblea del Consiglio Direttivo.
- b) Tutti i soci sono tenuti a concorrere, con un contributo annuale, ai bisogni per la copertura della spese, a fronte di presentazione di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 12

Patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile e costituito da:

- a) Il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) Contributo annuale dei soci e quota di iscrizione;
- c) Lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali elargite da qualsiasi ente, organizzazione o da persone fisiche o giuridiche;
- d) Contributi per servizi o prestazioni fornite dall'associazione a terzi;
- e) Sovvenzioni e finanziamenti da Enti Pubblici e Privati;
- f) Eventuali entrate ed acquisizioni;
- g) Da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- h) Beni eventualmente acquistati con i fondi di cui ai punti precedenti;

ARTICOLO 13

Esercizio

L'esercizio finanziario si apre il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 14

Rendiconto economico-finanziario

- a) Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
- b) Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.
- c) Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

ARTICOLO 15

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente (Rappresentante Legale) e il Vicepresidente;
- d) Inoltre l'Associazione prevede la nomina di un Presidente Onorario.

ARTICOLO 16

Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione e di essa fanno parte i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.
- b) L'Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 17

L'Assemblea delibera:

- a) La Nomina e Revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- c) La responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) Il programma artistico e finanziario annuale;

ARTICOLO 18

Convocazione

- a) La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali, o con comunicazione scritta inviata mediante posta elettronica certificata, fax o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione;
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno 1 (una) volta all'anno, entro i primi 4 (quattro) mesi dell'anno stesso, per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno in corso e del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del programma artistico e finanziario annuale;
- b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
- c) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, incaricato di redigere il verbale d'Assemblea. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario;
- d) L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata di due terzi dell'Assemblea, ovvero di non meno di due Soci Fondatori. L'assemblea, nella prima convocazione, è validamente costituita quando è presente più della metà dei soci, nella seconda è validamente costituita con maggioranza relativa;

- e) L'Assemblea delibera, salvo diversa indicazione, con voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci per l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- f) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzianti;

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria dei Soci:

- a) Deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno;
- b) E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante;
- c) Approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale;
- d) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- e) Elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- f) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- g) Delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) Delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporlo;
- i) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei Soci Fondatori e della maggioranza dei Soci Ordinari e delibera con il voto favorevole dei Soci Fondatori e della maggioranza dei Soci Ordinari presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti;

ARTICOLO 20

L'assemblea straordinaria dei Soci

- a) Viene presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
- b) E' convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati
- c) Le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria;

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci Fondatori e della maggioranza dei Soci Ordinari:

- a) Delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- b) Delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
- c) Delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità;
- d) Nomina i Liquidatori e ne fissa i poteri;

ARTICOLO 21

Le votazioni

- a) Possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto;
- b) Quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti;
- c) Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto;
- d) Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;
- e) Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di due associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili;

ARTICOLO 22

Presidente - Rappresentante Legale e Vicepresidente

- a) Il Presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo tra i membri espressione dei Soci Fondatori e all'occorrenza, con le stesse modalità, può essere revocato. In caso di revoca o dimissioni del Presidente in carica è nominato un nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile;

- b) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi o in giudizio;
- c) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) Cura l'esecuzione delle delibere assembleari
- e) Assicura la gestione ordinaria e straordinaria, nei limiti delle deleghe autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- f) In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo tra i membri espressione dei Soci Fondatori e all'occorrenza, con le stesse modalità, può essere revocato. In caso di revoca o dimissioni del Vicepresidente in carica è nominato un nuovo Vicepresidente. Il Vicepresidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 23

Compiti del Presidente

- a) Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale.
- b) Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione;
- d) tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo

- a) Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci.
- b) I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea), il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e dura in carica tre anni.
- c) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- d) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- e) Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ARTICOLO 25

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
- b) E' responsabile della gestione amministrativa;
- c) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- e) Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

ARTICOLO 29

Il Presidente Onorario

L'Assemblea dei Soci può scegliere tra i personaggi più insigni del mondo culturale un rappresentante che verrà nominato "Presidente Onorario" con la facoltà di esprimere

- a) pareri sulle iniziative artistiche,
- b) critico costruttivo delle manifestazioni realizzate,
- c) conoscitore profondo delle inclinazioni del pubblico e delle politiche culturali.

ARTICOLO 30

Libri dell'Associazione

- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, del Revisore (o revisori) dei Conti, nonché il Libro dei Soci aderenti all'Associazione;
- I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 31

Riservatezza

- Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un Socio ad un altro o all'Associazione per il perseguimento degli scopi dell'Associazione non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite;

ARTICOLO 32

Scioglimento


- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori o delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio;
- In caso di scioglimento, tutti i crediti residui dell'estinzione delle passività saranno devoluti ad un ente benefico o ad altra associazione con scopi analoghi;
- In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi;
- Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge;
- il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit;
- Successivamente alla costituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore, per gli iscritti, in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge;

ARTICOLO 34


Disposizioni finali

- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia di associazioni.

Il Segretario



Il Presidente



Registrato a Torino Agenzia della Entrate

DIREZIONE REGIONALE DI TORINO - SETTORE TRIBUTARIO

05/07/19 Serie 3 n. 4735

valore € 200,00

Duecento/100

Il cui per diritto

IL DIRETTORE

